



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza. N. 33 / 2020

Ceriale, 30/03/2020

OGGETTO: Divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152-2006

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 che dispone :“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

CONSIDERATO che la pratica dell'abbruciamento di materiali vegetali può determinare un aggravio del pericolo d' incendio boschivo e un conseguente rischio per la pubblica incolumità in ragione della ridotta disponibilità di personale addetto allo spegnimento e per la possibile diffusione del contagio tra il personale operante.

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la normativa vigente in materia di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità.;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1. il divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, stoppie, cippati e di qualsiasi tipologia di residui organici vegetali come ad esempio foglie, frasche, residui di potatura e sfalci;
2. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 30/03/2020 fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria o revoca del presente atto;

4. che il provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

INFORMA CHE

contro la presente ordinanza sono ammissibili:

a. ricorso al TAR della Liguria , entro 60 giorni;

b. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

**IL SINDACO
ROMANO LUIGI**